



Berna,

Ai Governi cantionali

**Modifica del Codice civile svizzero (protezione del figlio):
Apertura della procedura di consultazione**

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 13 dicembre 2013 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di porre in consultazione presso i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello dei comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate, l'avamprogetto di modifica del Codice civile svizzero (protezione del figlio).

La modifica si fonda sulla mozione 08.3790 Aubert del 9 dicembre 2008 (Proteggere i minori dai maltrattamenti e dagli abusi sessuali). Tale mozione chiede che tutte le persone che nella loro attività professionale lavorano con minori siano tenute ad avvisare l'autorità di protezione dei minori se nell'esercizio della loro attività vengono a conoscenza di un caso di maltrattamento o di abuso di un minore.

Gli specialisti che nella loro attività professionale sono spesso in contatto con minori devono essere tenuti a comunicare all'autorità di protezione dei minori il sospetto che lo sviluppo di un minore sia in pericolo. Lo scopo di questo obbligo di segnalazione è assicurare che il minore maltrattato riceva subito una protezione efficace.

L'introduzione di un obbligo generale di segnalazione intende garantire che l'autorità di protezione dei minore possa adottare tempestivamente i provvedimenti necessari per proteggere il minore in pericolo. Si vuole così evitare che i minori siano lasciati soli in una situazione che potrebbe causare loro danni gravi e durevoli.

Secondo il diritto vigente, soltanto le persone che esercitano un'attività ufficiale sono tenute ad avvisare l'autorità di protezione dei minori, se ritengono che il bene di un minore sia in pericolo (art. 443 cpv. 2 in combinazione con l'art. 314 cpv. 1 CC). Il presente avamprogetto intende estendere tale obbligo anche agli specialisti che hanno un rapporto particolare con i minori essendo, nell'esercizio della loro attività professionale, regolarmente in contatto con loro.

Uno specialista tenuto al segreto professionale sarà autorizzato ad avvisare l'autorità di protezione dei minori. In tale ambito un obbligo di segnalazione potrebbe rivelarsi controproducente, poiché la segnalazione potrebbe pregiudicare inutilmente il rapporto di fiducia con il minore o con terzi e non sarebbe pertanto favorevole al bene del minore. Una segnalazione va fatta soltanto se, dopo aver ponderato gli



interessi in gioco, la persona tenuta al segreto professionale giunge alla conclusione che ciò giovi al bene del minore.

Gli specialisti tenuti al segreto professionale che avvisano l'autorità di protezione dei minori saranno anche autorizzati a sostenere l'autorità di protezione dei minori nell'accertamento dei fatti, senza che l'autorità loro preposta o la persona titolare del segreto debba prima liberarli dal segreto.

In allegato vi sottoponiamo, per parere, la modifica del Codice civile svizzero (protezione del figlio) e il pertinente rapporto esplicativo. Ulteriori esemplari della documentazione posta in consultazione sono reperibili all'indirizzo <http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html>.

Vi invitiamo cortesemente a inviarci il vostro parere, se possibile soltanto in forma elettronica (judith.wyder@bj.admin.ch). La procedura di consultazione dura fino al

31 marzo 2014.

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, vi preghiamo di gradire, onorevoli Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

Simonetta Sommaruga
Consigliera federale

Allegati:

- Avamprogetto e rapporto esplicativo
ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG: *ted*
VD, NE, GE, JU: *franc*
BE, FR, VS: *ted, franc*
GR: *ted, it*
TI: *it*
- Elenco dei destinatari
- Comunicato stampa